

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

55 (2015) n. 2



MARCIANUM PRESS

Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

55 (2015) n. 2

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Velasio De Paolis; Jean Paul Durand; Carlo Fantappiè; Brian Edwin Ferme; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini.

Direzione Scientifica – Scientific Direction

Alessandro Aste; Eduardo Baura; Geraldina Boni; Giuliano Brugnotto; Giuseppe Comotti; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Jürgen Jamin; Manlio Miele; Angelo Pagan; Simona Paolini; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Matteo Visioli.

<i>Direttore Scientifico</i>	Bruno Fabio Pighin
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario</i>	Benedict Ndubueze Ejeh
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-Matteo Fabris

Redazione Marcianum Press srl
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia
Tel. +39 041 27 43 914
e-mail: ephic@marcianum.it
sito: www.fdc.marcianum.it

Ufficio Abbonamenti
Tel. +39 041 27 43 914
e-mail: promozioneemp@marcianum.it
sito: www.marcianumpress.it

La rivista è semestrale – Condizioni per il 2015:

Abbonamento annuale Italia:	€ 52,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 82,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00
Prezzo del fascicolo:	€ 30,00		

Imprimatur: Venezia, 27 ottobre 2015, don Angelo Pagan, Vicario Generale (censore don Diego Sartorelli)

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire la richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, pure via e-mail ephic@marcianum.it

Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi. I contributi pubblicati in questa rivista sono registrati in: Canon Law Abstract (Dublin-Essex), Bibliografia canonistica G.I.D.D.C. (Italia), DoGi (Italia), DaKaR (Germania), Kaldi (Austria).

Per la riproduzione anche parziale degli scritti qui pubblicati è necessaria l'autorizzazione esplicita della Redazione.

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-436-9

Indice

GIUSEPPE DALLA TORRE <i>Stato della Città del Vaticano e munus petrinus</i>	237
PAOLO CAVANA <i>I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione europea tra continuità e innovazione</i>	265
JUAN IGNACIO ARRIETA <i>Legami inter-ordinamentali recenti tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano in materia sanzionatoria e di controllo finanziario</i>	307
PIERO ANTONIO BONNET <i>Lo spirito del diritto penale vaticano</i>	327
GIUSEPPE RIVETTI <i>La nuova normativa vaticana sull'antiriciclaggio</i>	357
GIUSEPPE SCIACCA <i>Relazione tra fede e matrimonio sacramentale</i>	385
ILARIA ZUANAZZI <i>La famiglia come "soggetto" nel diritto della Chiesa</i>	405
MICHELE BELLETTI <i>Le Unioni di persone dello stesso sesso – in attesa di un intervento legislativo – tra giurisprudenza costituzionale, dei giudici comuni e della Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	425
CESARE EDOARDO VARALDA <i>L'istituto del patrimonio stabile tra norme canoniche e disciplina concordataria per l'Italia</i>	467

Recensioni

- G. BONI – E. CAMASSA – P. CAVANA – P. LILLO – V. TURCHI, ed., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe dalla Torre* (Paolo Moneta) 503
- JOAQUIN LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*
(Adolfo Zambon) 508
- N. MARCHEI – D. MILANI – J. PASQUALI CERIOLI, ed., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato* (Bruno Fabio Pighin) 511
- GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale* (Matteo Visioli) 522
- NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, ed., *En la salud y en la enfermedad. Pastoral y Derecho al servicio del matrimonio*
(Andrea Favaro) 527
- COSTANTINO CIPOLLA, ed., *Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantova*
(Fabio Tonizzi) 531
- PIOTR SKONIECZNY, *La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico* (Pierpaolo Dal Corso) 537
- GERARDO RUIZ PALACIOS, *El estatuto jurídico del catecúmeno en el contexto de la restauración contemporánea del catecúmenato*
(Giorgio Leonardi) 544
- JUAN CARLOS RIOFRIO MARTINEZ-VILLALBA, *La defensa de los signos distintivos de las religiones, en especial de la Iglesia católica*
(Cristina Fuschini) 548
- Libri ricevuti 553

La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa*

Ilaria Zuanazzi

Sommario

1. *La famiglia nel diritto della Chiesa.* – 2. *La soggettività della famiglia come istituzione di diritto naturale.* – 3. *La soggettività della famiglia come istituzione ecclesiale.* – 4. *La famiglia struttura costitutiva della Chiesa.*

Riassunto

La famiglia è un’istituzione costitutiva di ogni società umana. Nella Chiesa la famiglia cristiana assume un ruolo centrale nell’edificazione del popolo di Dio, quale struttura fondante della comunità ecclesiale e modello della comunione d’amore tra Dio e i fedeli.

Abstract

Family is an innate institution in every human society. In the Church, the Christian family has a central role in building up the people of God, as a fundamental structure of the ecclesial community and model of the love’s communion between God and the faithful.

Parole chiave: famiglia, persone, comunione.

Key words: family, persons, communion.

1. La famiglia nel diritto della Chiesa

La riflessione del magistero cattolico sulla famiglia ha avuto un sensibile incremento a partire dal secolo scorso, in particolare con l’insegnamento del Concilio ecumenico Vaticano II che propone in modo organico la dottrina sulla famiglia come comunità di persone e come

* L’articolo riporta il testo integrato della relazione tenuta al Convegno “*La famiglia nella vita e nel diritto della Chiesa*”, svoltosi a Torino il 23 novembre 2013.

“chiesa domestica”, soggetto attivo della missione ecclesiale¹. Importanti documenti successivi sottolineano e approfondiscono l’analisi della struttura interna delle relazioni familiari secondo l’impostazione personalistica, da un lato, e il rilievo teologico ed ecclesologico del ministero sacramentale dei coniugi nell’attuazione del piano di provvidenza divina, dall’altro². Questa ricchezza di studi e di pensiero trova scarsa traduzione giuridica nei codici di diritto canonico. Seguendo la tradizione più risalente, infatti, la normativa concentra la trattazione più sul momento costitutivo del matrimonio che non sugli effetti che ne conseguono in ordine alla costituzione della famiglia. Peraltro, sparsi nelle varie parti del testo legislativo, si trovano riferimenti, sia pure indiretti, all’essenza e al valore della famiglia per la vita delle persone e della Chiesa³.

L’esiguità delle norme contenute nei codici, tuttavia, non impedisce di configurare nell’ordinamento canonico un sistema di diritto relativo alla famiglia. La famiglia, in effetti, è una struttura antropologica essenziale il cui valore precede qualsiasi riconoscimento giuridico positivo e si fonda sui valori intrinseci alla natura della persona umana e alla qualità delle relazioni interpersonali all’interno della comunità di vita domestica⁴. Pure nella dimensione specificatamente ecclesiale, per il suo ruolo ministeriale *ad aedificationem Ecclesiae*, si può ritenere che la famiglia sia un’istituzione fondamentale, presupposta dal-

¹ CONCILIO VATICANO II, costituzione dogmatica su la Chiesa, «Lumen gentium», nn. 11 e 35; costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, «Gaudium et spes», n. 48; decreto sull’apostolato dei laici, «Apostolicam actuositatem», n. 11. Per approfondimenti, si veda J. GRANADOS, «Un insegnamento di luce: il Magistero Pontificio sul matrimonio e la famiglia a partire dal Vaticano II», in *Famiglia e diritto nella Chiesa*, ed. M. Tinti, Città del Vaticano 2014, 21-38.

² GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica «Familiaris consortio», 22 dicembre 1981; GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie «Gratissimam sane», 2 febbraio 1994.

³ Si pensi anzitutto al can. 1055, dove si fa riferimento alla nozione conciliare di “*totius vitae consortium*”; si vedano, inoltre, i canoni 1134, 1135 e 1136, nei quali si prevedono, anche se in modo sintetico, i principi che regolano i rapporti tra i coniugi e i rapporti tra i genitori e i figli; e ancora, si ricorda il can. 226, sui diritti-doveri fondamentali attinenti alla condizione giuridica dei laici coniugati e genitori.

⁴ Per una ricostruzione del sistema giuridico della famiglia a partire dai principi dell’antropologia giuridica cristiana, si veda H. FRANCESCHI – J. CARRERAS, *Antropología jurídica de la sexualidad. Fundamentos para un Derecho de Familia*, Caracas 2000.

l’assetto costitutivo dell’organizzazione salvifica risalente alla volontà stessa del Fondatore. Di conseguenza, facendo riferimento ai principi enunciati nei documenti del Magistero, considerati come ricognitivi del diritto divino, si può giungere a elaborare un impianto organico di norme che regolano la costituzione e le relazioni interne alla famiglia⁵.

A fondamento di tale elaborazione si può porre una definizione della famiglia, particolarmente significativa, che si trova enunciata da Giovanni Paolo II nella «Lettera alle famiglie»⁶: «La famiglia, comunità di persone, è... la prima società umana. Essa sorge allorché si attua il patto del matrimonio, che apre i coniugi a una perenne comunione di amore e di vita e si completa pienamente e in modo specifico con la generazione dei figli». In questa rappresentazione si mette in luce la specificità della famiglia come una comunità di persone, per le quali il modo proprio di esistere e di vivere è la comunione. Ciò che è da rimarcare è che la famiglia viene descritta come un “soggetto”, ossia una entità autonoma, distinta dalle singole individualità che la compongono, titolare di diritti e di funzioni proprie.

Proprio questo è l’aspetto della disciplina della famiglia che si vuole esaminare nel presente contributo. È possibile qualificare la famiglia come soggetto? Quale rilevanza giuridica, quali conseguenze concrete ne derivano per l’ordinamento della Chiesa?

Le affermazioni del Magistero sulla famiglia come soggetto sono indubbiamente importanti e significative, in quanto evidenziano il ruolo

⁵ E. CAPPELLINI, «Per un ‘diritto della famiglia’ nell’ordinamento canonico», in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di O. Giacchi*, Milano 1984, 365-379; A. CASIRAGHI, «Il diritto di famiglia nel nuovo Codice di diritto canonico», in *Le nouveau Code de droit canonique*, II, Ottawa 1986, 853-879; F. CASTAÑO, «Famiglia e rapporti familiari nel diritto della Chiesa», in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, Città del Vaticano 1987, 86-89; P. BIANCHI, «Il “diritto di famiglia” della Chiesa», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 7 (1994) 287; S. GHERRO, «Famiglia nel diritto canonico», *Digesto delle Discipline Privatistiche* 8 (1992) 218; J. I. ARRIETA, «La posizione giuridica della famiglia nell’ordinamento canonico», *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 552; S. BERLINGÒ, «Il diritto «familiare» nell’ordinamento canonico», in *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Padova 2000, 126-129; E. VITALI, «Riflessioni sui rapporti familiari nell’esperienza giuridica ecclesiale», *Il Diritto Ecclesiastico* (2005) 860; I. ZUANAZZI, «Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli», *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 409-411; H. FRANCESCHI, «Il diritto della famiglia nella Chiesa», relazione al Convegno “*La famiglia nella vita e nel diritto della Chiesa*”, Torino il 23 novembre 2013.

⁶ «*Gratissimam sane*», n. 7.

lo tipico e indispensabile della famiglia nell'economia divina e umana del disegno di salvezza⁷. Occorre pertanto vincere le resistenze del diritto canonico, abituato a focalizzare l'attenzione sull'istituto del matrimonio in se stesso, e trarre invece le conseguenze coerenti a questa impostazione della famiglia sul piano dell'organizzazione giuridica della comunità ecclesiale⁸.

2. La soggettività della famiglia come istituzione di diritto naturale

Il decreto conciliare «*Apostolicam actuositatem*» radica la natura e la missione della famiglia nel quadro del disegno di salvezza del Creatore per tutta l'umanità, presentando il nucleo domestico come «la prima e vitale cellula della società», ossia il principio e il fondamento dei rapporti di relazione interpersonale e di organizzazione collettiva per qualsiasi comunità, sia di quella civile che di quella ecclesiale⁹.

La famiglia è considerata una struttura antropologica essenziale della socialità umana, in quanto assume una valenza costitutiva per l'identità e per l'esistenza della persona come “essere-in-relazione”, dal momento che inserisce i componenti del gruppo in un sistema di relazioni interpersonali e intergenerazionali che sono formative della soggettività umana, sia individuale sia sociale: relazioni di coniugalità, di genitorialità, di filiazione, di fratellanza¹⁰. Proprio perché è costitutiva

⁷ Su questo ruolo è chiamato a riflettere il Sinodo dei Vescovi dedicato a *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo* (4-25 ottobre 2015). La questione è oggetto infatti di una specifica domanda dei *Lineamenta*: «Come concepire la famiglia quale “Chiesa domestica” (LG 11), soggetto e oggetto dell'azione evangelizzatrice al servizio del Regno di Dio?», n. 13.

⁸ La ritrosia degli studiosi di diritto canonico a operare una ricostruzione sistematico del diritto di famiglia viene sottolineata da S. BERLINGÒ, «Il diritto “familiare” nell'ordinamento canonico», 129.

⁹ «*Apostolicam actuositatem*», n. 11. È opportuno sottolineare come nella visione cristiana si affermi la connessione tra la famiglia e il matrimonio, che ne è il fondamento. Pertanto, nel concetto di famiglia si intende la comunità di persone che si costituisce sulla base dell'alleanza sponsale.

¹⁰ F. D'AGOSTINO, «La giuridicità costitutiva della famiglia», in *Linee di una filosofia della famiglia. Nella prospettiva della filosofia del diritto*, Milano 1991, 51-79; G. LO CASTRO, «Famiglia e matrimonio nella temperie della modernità», in *Matrimonio, diritto e giustizia*, Milano 2003, 3-41.

dell'umano e dei rapporti di prossimità interpersonale, la famiglia svolge delle funzioni essenziali per l'esistenza e lo sviluppo della società. La famiglia, infatti, è luogo di protezione e di affetto; di soddisfazione dei bisogni essenziali; di formazione umana e sociale delle nuove generazioni; di assistenza sia all'interno sia all'esterno della comunità domestica. Per questo la famiglia è ritenuta la cellula di base di qualsiasi organizzazione sociale umana¹¹.

Sul piano del diritto, si può sostenere che la famiglia, quale struttura antropologica essenziale, possiede una giuridicità intrinseca e originaria, come forma specifica di coesistenza tra le persone, sulla base dell'alleanza coniugale e dell'ordine delle generazioni¹². La famiglia risulta quindi una istituzione giuridica primaria, un soggetto che precede e fonda ogni altra istituzione sociale¹³. La famiglia viene persino definita una “società sovrana”¹⁴.

Affermare la sovranità della famiglia richiede tuttavia di precisare in quale senso si possa riconoscere un simile attributo¹⁵. Certamente, la sovranità della famiglia non può essere predicata di fronte a Dio, né di fronte ai singoli familiari¹⁶. Piuttosto, riguarda le relazioni con le al-

¹¹ La natura della famiglia come società primaria, istituzione fondamentale dell'organizzazione sociale, sia civile che ecclesiale, si trova proclamata in diversi documenti. In particolare, si ricorda la *Carta dei diritti della famiglia*, curata dal PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, del 22 ottobre 1984: «La famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili» (*Preambolo*, d). Per un commento al documento, si vedano D. MARTIN, «La Carta dei diritti della famiglia: le sue origini e la sua originalità», in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, ed. T. Bertone – A. Severgnini, Città del Vaticano 1987, 99-107; A. FERRARI-TONIOLO, «La Famiglia e le sue componenti nelle dichiarazioni e norme internazionali», in *La famiglia e i suoi diritti nella comunità civile e religiosa*, 563-565; V. PAGLIA, «Lettura e commento», in *Carta dei Diritti della Famiglia*, ed. Pontificio Consiglio per la Famiglia, Città del Vaticano 2013, 29-38.

¹² La giuridicità intrinseca delle relazioni familiari viene sottolineata da J. CARRERAS, «La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari», in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, ed. J. Carreras, Milano 1998, 18-22; J. CARRERAS, «La dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia», in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, ed. C. Errázuriz – L. Navarro, Milano 2000, 191-205.

¹³ «Gratissimam sane», n. 15.

¹⁴ «Gratissimam sane», n. 17: «Come comunità di amore e di vita, la famiglia è una realtà sociale saldamente radicata e, in modo tutto proprio, una *società sovrana*».

¹⁵ Il tema viene affrontato da P. J. VILADRICH, «La familia “soberana”», *Ius Canonicum* 34 (1994) 427-440.

¹⁶ G. LO CASTRO, «Famiglia e matrimonio nella temperie della modernità», 27.

tre istituzioni sociali, nei cui confronti la famiglia può rivendicare diritti propri e funzioni specifiche¹⁷.

La sovranità della famiglia si deve riconnettere al suo fondamento, ossia l'alleanza sponsale. All'uomo e alla donna si riconosce il potere di donarsi l'uno all'altra e di far sorgere dall'unione delle loro persone una nuova realtà di comunione¹⁸. Questo potere di scegliere il matrimonio con uno specifico atto di volontà costituisce la concretizzazione di una attitudine naturale insita nella complementarità maschile-femminile, ed è realmente un potere sovrano. Nessun potere umano, infatti, si può sovrapporre o sostituire alla decisione libera e responsabile degli sposi di costituire tra loro una famiglia¹⁹.

La decisione di sposarsi, inoltre, produce effetti costitutivi sullo *status* delle persone, in quanto con il consenso matrimoniale i nubendi assumono la nuova identità di coniugi²⁰. Non sono più due individui isolati, ma due soggetti stretti da un vincolo di comunione. La relazione di comunione è strutturata in base a un'intrinseca dimensione di giustizia, che richiede di rapportarsi l'uno all'altra secondo la logica del dono di sé, cui si sono impegnati nel consenso matrimoniale. L'amore promesso è divenuto amore dovuto, e da questo derivano gli specifici diritti e doveri coniugali.

¹⁷ Si veda l'elenco dei diritti della famiglia in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Carta dei diritti della famiglia*, 22 ottobre 1983.

¹⁸ Sulla struttura del consenso matrimoniale come reciproca *deditio-acceptatio* dei nubendi, si vedano: J. I. BAÑARES, «Antropologia cristiana e dimensione giuridica del matrimonio», in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, ed. H. Franceschi – M. A. Ortiz, Roma 2009, 17-42; C. J. ERRÁZURIZ M., «Sul rapporto tra il consenso e il matrimonio: il consenso quale atto umano che assume l'altra persona nella sua dimensione coniugale naturale», in *Verità del consenso e capacità di donazione*, 43-62; G. DALLA TORRE, «Veritas non auctoritas facit matrimonium», in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Città del Vaticano 2012, 211-222; I. ZUANAZZI, «Il *bonum coniugum* tra *ordinatio essendi* e *ratio agendi* del matrimonio canonico», in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, ed. R. Mazzola – I. Zuanazzi, Torino 2011, 523-536; EAD, «Esclusione del *bonum fidei* ed esclusione del *bonum sacramenti*: la distorsione dell'amore coniugale», in *Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2013, 235-244.

¹⁹ Il principio di insostituibilità del consenso degli sposi viene sancito anche nel can. 1057 § 1 CIC.

²⁰ Gli effetti costitutivi del consenso matrimoniale sono approfonditi da H. FRANCESCHI, «Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: indissolubilità», in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Città del Vaticano 2005, 222; I. ZUANAZZI, «L'amore "affidabile": natura, cultura e grazia nell'indissolubilità del matrimonio», in *Recte sapere. Studi in onore di G. Dalla Torre*, I, Torino 2014, 654.

La relazione di comunione interpersonale tra i coniugi, poi, si prolunga e si completa nei figli²¹. Già con il consenso matrimoniale i coniugi si assumono precise responsabilità nei confronti della prole, sotto il profilo dell'ordinazione dell'unione all'apertura alla vita; tali responsabilità si concretizzano e si precisano, in seguito, con la nascita delle nuove creature e con il loro progressivo sviluppo verso la piena maturazione. Si vengono così a costituire relazioni familiari tra genitori e figli che sono distinte dalle relazioni tra coniugi, in quanto le prime sono contrassegnate dalla pari reciprocità, mentre le seconde hanno un carattere asimmetrico, per la posizione di autorità rivestita dal padre e dalla madre verso i figli. Nondimeno, sono relazioni ispirate dal medesimo dover essere di amore che qualifica i legami di solidarietà familiare.

Dato il carattere costitutivo delle relazioni familiari, l'affermazione della soggettività sovrana della famiglia non può essere relegata al piano meramente teorico e astratto, quale *vacuus flatus vocis*, ma riveste una precisa rilevanza giuridica, tanto da produrre specifiche conseguenze.

Un primo portato della sovranità riguarda la struttura identitaria della famiglia. Pur nella diversità delle forme storiche e contingenti che le comunità domestiche hanno assunto nel corso dei secoli per l'evoluzione dei presupposti sociali e culturali dei diversi ambienti umani, la famiglia è contrassegnata da una struttura essenziale, con propri requisiti e caratteristiche, che sono quelli necessari per la sua esistenza e per la sua funzione²².

La sovranità, in secondo luogo, giustifica la pretesa della famiglia, da riconoscere come un vero e proprio diritto fondamentale, a essere riconosciuta come tale, a essere tutelata e promossa dalle altre istituzioni sociali: dalla società civile, dallo Stato, dalle organizzazioni internazionali, e pure dalla Chiesa²³.

²¹ H. FRANCESCHI «Il “bonum proles” nello stato di vita matrimoniale e le conseguenze canoniche in caso di separazione o di nullità matrimoniale», in *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2003, 29-43; I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, Napoli 2012, 138-208.

²² C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive*, Bologna 2011, 23-46.

²³ *Carta dei diritti della famiglia*, art. 6.

In quanto istituzione primaria, in terzo luogo, i suoi rapporti con le altre istituzioni sociali devono essere improntate al principio di sussidiarietà²⁴. La famiglia, infatti, ha funzioni proprie e insostituibili che deve essere messa in grado di adempiere; solo nei casi e per gli ambiti nei quali non riuscisse a provvedere sono possibili interventi da parte delle altre istituzioni, anzitutto di aiuto e di sostegno e poi, nell'eventualità, anche di supplenza.

Infine, per la giuridicità costitutiva delle relazioni familiari, occorre rispettare la dimensione intrinseca di giustizia delle relazioni familiari. Le relazioni familiari, infatti, sono relazioni giuridiche qualificate dalla logica di comunione e risultano pertanto ordinate a promuovere, con il bene di ciascuno, il bene della comunione familiare²⁵. Si tratta quindi di posizioni giuridiche soggettive reciprocamente coordinate le une alle altre. I diritti e i doveri di ciascuno non possono essere intesi in modo individualistico, ma, in base alla visione personalistica che considera l'essere umano realizzato solo nella condivisione di se stesso con gli altri²⁶, sono strutturati secondo una dimensione comunitaria, in un contesto di reciprocità, ossia di realizzazione vicendevole: si compiono quelli degli uni se si conseguono quelli degli altri, in quanto tutti sono essenziali e imprescindibili per l'attuazione della famiglia come una comunità di persone²⁷. Sussiste quindi una specifica dimensione familiare dei diritti-doveri dei singoli membri, che sono da intendere in forma corrispettiva e di mutua solidarietà.

²⁴ «Familiaris consortio», n. 45.

²⁵ I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, 143-153.

²⁶ «Siamo anche sulle orme dell'antitesi tra l'individualismo e il personalismo. L'amore, la civiltà dell'amore si collega con il personalismo... L'individualismo suppone un uso della libertà nella quale il soggetto fa ciò che vuole, "stabilendo" egli stesso "la verità" di ciò che gli piace o gli torna utile... L'individualismo rimane pertanto egocentrico ed egoistico. L'antitesi col personalismo nasce non soltanto sul terreno della teoria, ma ancor più su quello dell'"ethos" L'"ethos" del personalismo è altruistico: muove la persona a farsi dono per gli altri e a trovare gioia nel donarsi» («Gratissimam sane», n. 14).

²⁷ La dimensione comunitaria dei diritti all'interno della famiglia è sottolineata nella *Carta dei diritti della famiglia*: «I diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione», *Preambolo*, a».

3. La soggettività della famiglia come istituzione ecclesiale

Quanto detto a riguardo della soggettività della famiglia come istituzione naturale è valido per qualsiasi società umana. Per la Chiesa, peraltro, la famiglia acquisisce un significato nuovo alla luce del piano di salvezza di Dio. Come enuncia la costituzione pastorale «*Gaudium et spes*», «la famiglia cristiana che nasce dal matrimonio come immagine e partecipazione del patto d'amore del Cristo e della Chiesa, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore nel mondo e la genuina natura della Chiesa...»²⁸. In questa affermazione sono contenute puntualizzazioni fondamentali e straordinarie circa la rilevanza della famiglia nell'economia salvifica divina.

La famiglia viene infatti definita come il luogo teologico di manifestazione dell'amore divino. Come precisa anche la *Lettera alle famiglie*, il modello originario della famiglia va ricercato in Dio, nel mistero trinitario della Sua vita: il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, formato dall'unione tra l'uomo e la donna creati a immagine e somiglianza di Dio e chiamati a corrispondere alla loro innata vocazione a donarsi l'uno all'altra²⁹. Alla bipolarità dell'uomo e della donna viene quindi riferita la capacità di riflettere l'immagine di Dio-Trinità, ossia l'unità dei due indirizzata al terzo³⁰. Il noi della coppia umana risulta così l'attuazione del dinamismo di amore insito nella comunione divina.

Questa capacità reale e non solo simbolica della reciprocità sessuale maschile e femminile di riflettere, nell'*una caro*, l'essere di Dio rende il matrimonio un sacramento primordiale, già nell'ordine della Creazione³¹. L'amore vissuto nella coppia e nella famiglia, come parte-

²⁸ «*Gaudium et spes*», n. 48.

²⁹ «*Gratissimam sane*», n. 6: «Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero Trinitario della sua vita. Il “Noi” divino costituisce il modello eterno del “noi” umano; di quel “noi” innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati a immagine e somiglianza divina».

³⁰ C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia*, 45-58.

³¹ La dottrina successiva al Concilio Vaticano II ha sottolineato l'unità strutturale tra ordine della Creazione e ordine della Redenzione nell'unica storia di salvezza: «è l'unico matrimonio voluto da Dio fin dalle origini che entra a far parte dello sposalizio pasquale di Cristo con la Chiesa» (C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia*, 45). La sacramentalità primigenia, nell'ordine della creazione, del rapporto sponsale tra l'uomo e la donna viene rilevato da «*Gaudium et spes*», n. 48; «*Familiaris consortio*», n. 68; GIOVANNI PAOLO II, «Allocuzione alla Rota romana», 1 febbraio 2001, n. 8; «Allocuzione alla Rota romana», 30 gennaio 2003, n. 3.

cipazione effettiva ed efficace dell'amore divino, diviene segno di rappresentazione e di comprensione dell'ordinazione all'amore della natura umana e della potenza perfetta della comunione coniugale.

Nello stesso passo della «*Gaudium et spes*», citato sopra, la famiglia viene inoltre indicata come il luogo ecclesiologicalo di rivelazione dell'alleanza sponsale tra Cristo e la Chiesa.

Gesù Cristo svela la verità eterna del matrimonio e dona la grazia di redenzione non solo per riportarlo alla purezza originaria, ma per elargire la forza di attuare l'alleanza d'amore tra Lui e la Sua sposa, la Chiesa. La grazia del sacramento non si configura come un evento esterno alla relazione coniugale, ma consiste nella partecipazione degli sposi cristoconformati alla comunione personale con Cristo, nella partecipazione del loro patto d'amore al patto di amore di Cristo con la Chiesa. L'amore naturale tra i coniugi viene assunto nell'amore divino e subisce una trasformazione ontologica *ab intra*, nel senso che viene reso capace di amare con la stessa forza e intensità con cui Cristo ama la Sua sposa³².

Tra natura e grazia nel matrimonio sussiste quindi un rapporto di inerenza secondo la dinamica di potenzialità e di compimento³³. L'amore umano, come si è visto, è per sua natura chiamato ad amare a immagine e somiglianza del dinamismo di comunione della Trinità divina e quindi è potenzialmente in grado di costituire un'unione pienamente rispondente a questa vocazione. Il compimento di questa ordinazione intrinseca dell'unione coniugale, peraltro, avviene con la nuova creazione in Cristo, per la quale il battezzato viene reso capace di amare in modo più autentico e perfetto, secondo la logica del dono di sé³⁴. Con la grazia del sacramento delle nozze, l'amore redento in Cri-

³² «L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nello svolgimento della sublime missione di padre e di madre», «*Gaudium et spes*», n. 48.

³³ F. PILLONI, «Il dono compiuto: nella relazione Cristo-Chiesa la pienezza della relazione nuziale», in *La Grazia del sacramento delle nozze. Stupirsi del dono grande*, ed. R. Bonetti, Siena 2011, 107-170.

³⁴ «Il cristiano, poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il Primogenito tra molti fratelli riceve "le primizie dello Spirito" (Rom 8, 23), per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore», «*Gaudium et spes*», n. 22.

sto viene sostenuto nelle fragilità della natura umana, viene sanato dalle distorsioni del peccato, viene sublimato oltre i limiti della difettività naturale e reso conforme all'amore divino.

Nel matrimonio e nella famiglia, quindi, si manifesta autenticamente e in pienezza il “mistero grande” del rapporto d'amore tra Cristo e la Chiesa; in essi si esprime l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa.

È significativo che la *Lettera alle famiglie* sostenga come non si possa “comprendere” il mistero della Chiesa come corpo mistico, sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al grande mistero congiunto alla creazione dell'uomo maschio e femmina e alla vocazione di entrambi alla paternità e maternità³⁵. E persino affermi come non “esista” il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia.

Non vi è chi non veda come queste affermazioni siano notevolmente impegnative, in quanto vengono a indicare nella famiglia una struttura fondamentale di edificazione della comunità ecclesiale e nella comunione familiare il paradigma essenziale della comunione d'amore di origine divina³⁶.

La natura costitutiva della famiglia rispetto all'istituzione salvifica viene anche espressa ricorrendo alla locuzione, risalente all'epoca apostolica, di «chiesa domestica»³⁷. Nei primi secoli la nozione valeva ad indicare l'articolazione di base dell'organizzazione delle comunità cristiane, in quanto i fedeli si riunivano in una rete di case, le *domus Ec-*

³⁵ «*Gratissimam sane*», n. 19: «Non si può, pertanto, comprendere la chiesa come corpo mistico di Cristo, come segno dell'alleanza dell'uomo con Dio in Cristo, come sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al “grande mistero”, congiunto alla creazione dell'uomo maschio e femmina e alla vocazione di entrambi all'amore coniugale, alla paternità e alla maternità. Non esiste il “grande mistero”, che è la Chiesa e l'umanità in Cristo, senza il “grande mistero” espresso nell'essere “una sola carne” (cf. Gn 2, 24; Ef 5, 31-32), cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia».

³⁶ La dimensione ecclesiologicalo-costituzionale della famiglia viene messa in evidenza da E. CORECCO, «Il matrimonio nel nuovo Codex iuris canonici: osservazioni critiche», in *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, ed. S. Gherro, Padova 1988, 118; S. BERLINGÒ, «Il diritto “familiare” nell'ordinamento canonico», 130.

³⁷ «*Lumen gentium*», n. 11: «*velut Ecclesia domestica*»; «*Apostolicam actuositatem*», n. 11: «*tamquam domesticum sanctuarium Ecclesiae*».

clesiae, per svolgere le funzioni essenziali per la vita e la missione della Chiesa: la predicazione della parola di Dio, la preghiera, la celebrazione dei sacramenti, l'accoglienza fraterna³⁸. Col tempo, l'espressione viene ad assumere un valore semantico più pregnante in senso ecclesiologicalo, giungendo a indicare nella comunità familiare non solo l'ambiente in cui ci si ritrova, ma l'espressione domestica della missione ecclesiale, il nucleo esistenziale in cui si realizza la salvezza per i suoi componenti, in cui è presente e si concretizza l'unica Chiesa³⁹. Nel recuperare la categoria di "chiesa domestica", il magistero conciliare ha inteso dunque riproporre la visione della famiglia cristiana come espressione costitutiva della Chiesa: tra l'una e l'altra vi è una relazione di corrispondenza sostanziale sul piano dell'essere e dell'agire, in quanto la comunità familiare è realizzazione specifica della comunione ecclesiale e rappresenta il soggetto primario di evangelizzazione, santificazione e testimonianza della carità.

Il rapporto di inerenza tra la famiglia e la Chiesa si presenta in una duplice prospettiva.

Anzitutto, nel vivere in famiglia le persone attuano un'autentica esperienza di comunione d'amore tra loro e con Dio che risulta un'autentica esperienza di vita e di comunione ecclesiale. Le relazioni familiari, in effetti, come si è visto, sono analogiche alle relazioni d'amore tra Dio e l'umanità e tra Cristo e la Chiesa. Attraverso le relazioni familiari, quindi, si può comprendere la vocazione alla comunione con Dio e si può sperimentare la logica dell'amore divino.

³⁸ Testimonianze sull'esistenza e sulle modalità delle riunioni domestiche nelle prime comunità cristiane si trovano negli Atti degli Apostoli (At 2, 42; 9, 42-43; 10, 48; 12, 12; 16, 15; 18, 1-3; 20, 7; 21, 8 e 15-16). Dagli scritti di Paolo emerge come il consolidamento di una organizzazione di case-chiese sia parte della strategia missionaria dell'Apostolo (Rom 16, 3-5; 16, 23; 1Cor 16, 15-16 e 19; Fm 2; Col 4, 15). Infine, dalle lettere pastorali risulta un'organizzazione più definita delle chiese locali, strutturate sull'unità di base delle chiese domestiche. Per approfondimenti si rinvia a D. TETTAMANZI, «Il ministero ecclesiale dei coniugi cristiani. Sviluppi storici dalle origini della Chiesa al periodo posttridentino», in *I due saranno una carne sola. Saggi teologici su matrimonio e famiglia*, Torino 1986, 11-23; C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia*, 378-395.

³⁹ Questa estensione teologico-esistenziale si ritrova nel concetto di "ekklēsia mikra", elaborato da GIOVANNI CRISOSTOMO: «Fai della tua casa una chiesa: poiché dovrai render conto della salvezza dei tuoi figli e dei tuoi servi» (*Homiliarum in Genesin, Continuatio*, 6, 2, PG 54, 607). La dottrina del Crisostomo è alla base degli sviluppi della tradizione orientale e, in parte ma molto più tardi, della teologia occidentale sulla famiglia "chiesa domestica" (C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia*, 404-406).

Inoltre, nella famiglia le persone sono chiamate a vivere la loro originale vocazione alla santità e a partecipare alla comune missione della Chiesa, secondo le specifiche modalità di solidarietà familiare. Sono le stesse dinamiche di dedizione interpersonale vissute autenticamente nei rapporti familiari che fanno realizzare ai coniugi e ai figli il proprio personale cammino verso la salvezza e consentono di contribuire nel quotidiano all'esperienza ecclesiale nelle tre dimensioni di annuncio profetico, dialogo con Dio e servizio all'uomo⁴⁰.

Sussiste quindi una correlazione vicendevole tra la Chiesa e la famiglia, un circolo vitale di reciproca necessarietà, che si rispecchia nella dimensione familiare della Chiesa e nella dimensione ecclesiale della famiglia⁴¹.

Molteplici sono gli elementi su cui si fonda la *dimensione familiare* della Chiesa.

Le famiglie, infatti, sono le cellule vitali del popolo di Dio. Il modello di comunione familiare come sacramento dell'amore divino è il paradigma del modello di comunione nella Chiesa⁴². La complementarità degli sposi, che integra nell'*una caro* le diversità personali e fonda una relazione duale diretta al perfezionamento del bene di ciascuno nel bene di entrambi, configura la modalità costitutiva delle relazioni interpersonali secondo la natura propria della persona, chiamata alla realizzazione di sé nel dono all'altro. Tale paradigma individua, pertanto, anche il principio strutturale della comunione all'interno del Corpo mistico di Cristo, nel quale la diversità dei carismi e dei ministeri viene armonizzata nell'unica Chiesa. La dinamica della reciprocità coniugale, ossia di valorizzazione dell'altro come arricchimento comune, vale dunque ad impostare i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, in modo da non delimitare e contrapporre le diverse voca-

⁴⁰ «La famiglia cristiana, poi, edifica il Regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà quotidiane che riguardano e contraddistinguono la sua *condizione di vita*: è allora *nell'amore coniugale e familiare*... che si esprime e si realizza la partecipazione della famiglia cristiana alla missione profetica, sacerdotale e regale di Gesù Cristo e della sua Chiesa: l'amore e la vita costituiscono pertanto il nucleo della missione salvifica della famiglia cristiana nella Chiesa e per la Chiesa», «Familiaris consortio», n. 50.

⁴¹ C. ROCCHETTA, *Teologia della famiglia*, 393-394.

⁴² La «Familiaris consortio» evidenzia come la comunione d'amore che si attua nella «chiesa domestica» sia una «rivelazione e attuazione specifica della comunione ecclesiale», n. 21.

zioni in ruoli fissi e separati, ma ad armonizzare e a sublimare i diversi contributi in vista del raggiungimento della meta comune e suprema della salvezza delle anime. Il paradigma familiare diviene quindi il modello di organizzazione della vita ecclesiale. In questo senso, si ricorre all'uso dei termini familiari per esprimere la natura stessa della Chiesa, quale «famiglia di Dio»⁴³, per definire la modalità delle relazioni ecclesiali e per individuare i requisiti da valutare nei candidati agli incarichi ecclesiali⁴⁴.

Da ciò si evince come la vita ecclesiale si modella su quella della famiglia; come lo stato di vita familiare sia lo stile paradigmatico dei rapporti ecclesiali e delle sue articolazioni istituzionali.

Altrettanto pregnante è la *dimensione ecclesiale* della famiglia. La famiglia, invero, è la prima via della Chiesa; la famiglia è la piccola chiesa vitalmente collegata alla grande Chiesa con un rapporto che si presta a una similitudine analogica con il rapporto di inerenza reciproca tra la Chiesa universale e le Chiese particolari⁴⁵. La famiglia, in definitiva, svolge un ruolo essenziale nell'essere e nell'agire della Chiesa, in quanto partecipa in pienezza all'interezza della missione della Chiesa e svolge funzioni essenziali nella comunità ecclesiale, sia come istituzione antropologica, sia come istituzione ecclesiale. La famiglia è l'unica istituzione, naturale ed ecclesiale insieme, che compone come struttura unitaria l'organizzazione umana e divina della Chiesa.

4. La famiglia struttura costitutiva della Chiesa

Le sopraesposte affermazioni sulla soggettività della famiglia cristiana come istituzione ecclesiale non possono non avere rilevanti conseguenze giuridiche pure sulla strutturazione della Chiesa sotto il profilo giuridico.

⁴³ 1Tm 3, 15.

⁴⁴ Si vedano i requisiti di stampo familiare per coloro che sono candidati all'episcopato (1Tm 5, 1-2) e al diaconato (1Tm 3, 8-13); la stessa comunione ecclesiale è vista come un contesto familiare (Ef 2, 19).

⁴⁵ E. CORECCO, «Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa», in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di O. Giacchi*, Milano 1984, 403.

Invero, occorre rilevare la giuridicità costitutiva intrinseca delle relazioni interpersonali costruite nella famiglia cristiana, come forme specifiche di coesistenza tra persone secondo le dinamiche dell'essere la famiglia il sacramento dell'amore divino. Ne derivano effetti costitutivi sulla strutturazione del popolo di Dio, tanto a riguardo della posizione della famiglia come soggetto autonomo, quanto a riguardo delle condizioni giuridiche dei singoli componenti.

Per quanto concerne la famiglia in sé, si rileva come la famiglia cristiana, essendo realtà di comunione e sacramento dell'amore divino, risulti una istituzione costitutiva della comunità ecclesiale, parte integrante e centrale dell'edificazione del popolo di Dio.

La famiglia è la struttura di base nell'articolazione della comunità ecclesiale, in cui non solo vivono le persone, ma si costituiscono le identità delle persone, pure nello *status* di fedeli, non tanto in senso strettamente sacramentale, con l'educazione religiosa dei figli da parte dei genitori, la loro preparazione e la trasmissione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana⁴⁶, quanto nella dimensione più ampia, esistenziale ed ecclesiologica. Nella famiglia, infatti, vive e cresce una porzione del popolo di Dio e le responsabilità di chi si prodiga per curare il benessere fisico e spirituale dei componenti il nucleo familiare sono equiparate alle funzioni di chi è preposto alla guida di una comunità di fedeli. Già Giovanni Crisostomo, nell'ambito della dottrina sulla famiglia come “piccola chiesa”, sottolineava un'analogia tra la funzione di edificazione del popolo di Dio svolta dai pastori nella Chiesa locale e quella assolta dai genitori nell'ambiente domestico⁴⁷. Al padre e alla madre è riconosciuto un ministero ecclesiale simile a quello dei vescovi⁴⁸, ma ciò che caratterizza la specificità della dimensione familiare è che l'azione salvifica viene prodigata non solo e non tanto con singo-

⁴⁶ Sulla funzione dei genitori di curare la formazione cattolica dei figli, si rinvia a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, 185-208.

⁴⁷ «Tornati nelle nostre case, prepariamo due tavole: una per il cibo del corpo, l'altra per il cibo della Sacra Scrittura. Il marito ripeta quel che è stato detto nella santa assemblea, la moglie accolga l'insegnamento, i figli ascoltino... in tal modo tu rendi la tua casa una chiesa», GIOVANNI CRISOSTOMO, *Homiliarum in Genesisin. Continuatio*, 6, 2, PG 54, 607.

⁴⁸ «Come noi, i pastori, renderemo conto delle vostre anime, così i padri di famiglia dovranno rispondere davanti a Dio di tutte le persone della loro casa», GIOVANNI CRISOSTOMO, *Homiliarum in Genesisin. Continuatio*, 6, 2, PG 54, 607.

li adempimenti, quanto nello stile cristiano di vivere le relazioni familiari, improntate a «temperanza, modestia, concordia tra marito, moglie e figli»⁴⁹.

La somiglianza tra le responsabilità dei genitori e quelle dei pastori è richiamata anche da Agostino, il quale delinea un parallelismo tra la posizione gerarchica del vescovo e il ruolo di capo della famiglia del padre⁵⁰. Al pari di chi è stato ordinato *in sacris*, pure il padre svolge una funzione sacerdotale per servire Cristo all'interno della comunità domestica⁵¹.

L'idea che sussista un rapporto di convergenza tra le funzioni gerarchiche e quelle parentali viene ripresa e approfondita da Tommaso d'Aquino, nel mettere a confronto il sacramento dell'ordine con il sacramento del matrimonio sotto il profilo della loro rispettiva rilevanza nell'economia della *plantatio Ecclesiae*. Il Dottore Angelico sottolinea una significativa analogia tra i due mezzi di grazia, in quanto entrambi sono finalizzati alla perfezione e all'accrescimento della comunità dei credenti, ma con il sacerdozio l'accrescimento è solo di tipo spirituale, mentre con il matrimonio si ha un incremento sia corporale che spirituale⁵². Questa assimilazione tra il sacramento dell'ordine e quello del matrimonio, per quanto riguarda la loro funzione in rapporto all'edificazione e alla crescita della Chiesa, viene recepita nei documenti successivi del magistero ecclesiale⁵³. Anche nella «Familiaris

⁴⁹ GIOVANNI CRISOSTOMO, *Sermones in Genesim*, 8, 2, PG 54, 620.

⁵⁰ «Agite vicem nostram in domibus vestris. Episcopus inde appellatus est, quia superintendit, quia intendendo curat. Unusquisque ergo in domo sua, si caput est domui suae, debet ad eum pertinere episcopatus officium, quomodo sui credant, ne aliqui ipsorum in haeresim incurrant, ne uxor, ne filius, ne filia, ne ipse servus, quia tanti est emptus. [...] Haec si facitis, erogatis», AGOSTINO, *Sermones ad populum*, 94, PL 38, 580-581.

⁵¹ AGOSTINO, *In Johannis evangelium tractatus*, 51, 13 (PL 35, 1768-1769): «...ut unusquisque etiam paterfamilias hoc nomine agnoscat paternum affectum suae familiae debere. Pro Christo et pro vita aeterna, suos omnes admoneat, doceat, hortetur, corripiat; impendat benevolentiam, exerceat disciplinam: ita in domo sua ecclesiasticum et quodammodo episcopale implebit officium, ministrans Christo ut in aeternum sit cum ipso».

⁵² «Sunt enim quidam propagatores et conservatores spiritualis vitae secundum spirituale ministerium tantum, ad quod pertinet ordinis sacramentum; et secundum corporale et spirituale simul, quod fit per sacramentum matrimonii, quo vir et mulier conveniunt ad prolem generandam et educandam ad cultum divinum», TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, 4, cap. 58. Si veda anche *Summa Theologiae*, III, 65, a. 1 *respondeo*.

⁵³ Si ricorda la dichiarazione del Concilio di Firenze: «ordo et matrimonium... duo ultima ad totius ecclesiae regimen multiplicationemque ordinata sunt», sessione VIII, 22 novembre 1439, «Bul-

consortio» si sottolinea come il sacramento delle nozze abilita e rafforza i coniugi nello svolgimento di un vero e proprio ministero a servizio dell’edificazione della comunità dei credenti, al pari del ministero dei sacerdoti⁵⁴.

Alla famiglia fondata sul sacramento del matrimonio si viene così a riconoscere una funzione costitutiva nella formazione e strutturazione della comunità ecclesiale. Al pari della “famiglia-istituzione naturale” per la società umana, che produce effetti costitutivi sulla identità della persona come essere-in-relazione, la “famiglia cristiana-istituzione ecclesiale” ha effetti costitutivi sull’identità del credente figlio di Dio come essere-in-comunione con Dio e con gli altri fedeli.

Quale cellula di base della comunità ecclesiale, quindi, la famiglia cristiana ha funzioni proprie e specifiche.

La prima funzione fondamentale e primaria è essere se stessa, così da riflettere, nella comunione d’amore vissuta nei rapporti quotidiani, le dinamiche dell’amore divino. Questo è il ministero radicale della famiglia cristiana, vale a dire l’essere una comunità “salvata” dall’amore di Cristo che trasmette «ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità “salvante”»⁵⁵.

La famiglia, inoltre, partecipa all’integrale missione salvifica della Chiesa nei *tria munera*, verso i propri membri, verso tutti coloro che ne hanno bisogno e verso l’intera comunità ecclesiale⁵⁶. La famiglia, peraltro, vi partecipa in modo proprio e originale, conforme alla sua iden-

la unionis Armenorum», in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. G. Alberigo – G. L. Dossetti – P. P. Joannou – C. Leonardi – P. Prodi, Bologna 1991², 541.

⁵⁴ «Dal sacramento del matrimonio il compito educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio “ministero” della Chiesa al servizio della edificazione dei suoi membri. Tale è la grandezza e lo splendore del ministero educativo dei genitori cristiani, che San Tommaso non esita a paragonarlo al ministero dei sacerdoti ... (*Summa contra Gentiles*, IV, 58)», «Familiaris consortio», n. 38.

⁵⁵ «Familiaris consortio», n. 49.

⁵⁶ «La famiglia cristiana, poi, edifica il Regno di Dio nella storia mediante quelle stesse realtà quotidiane che riguardano e contraddistinguono la sua *condizione di vita*: è allora nell’amore coniugale e familiare – vissuto nella sua straordinaria ricchezza di valori ed esigenze di totalità, unicità, fedeltà e fecondità – che si esprime e si realizza la partecipazione della famiglia cristiana alla missione profetica, sacerdotale e regale di Gesù Cristo e della sua Chiesa: l’amore e la vita costituiscono pertanto il nucleo della missione salvifica della famiglia cristiana nella Chiesa e per la Chiesa», «Familiaris consortio», n. 50.

tità e vocazione di essere una comunità di persone che si rapportano tra di loro secondo la logica del dono di sé. Da qui derivano gli effetti di strutturazione *ab intrinseco* della missione ecclesiale e delle relazioni ecclesiali, come realizzazione del rapporto di comunione con Dio⁵⁷.

L'essere inseriti in una comunità di persone unite da vincoli di amore viene a incidere in modo essenziale sulla condizione giuridica delle persone. La famiglia cristiana produce quindi effetti costitutivi sulle posizioni soggettive dei suoi componenti, in quanto l'identità familiare qualifica lo *status* della persona-fedele. La condizione comune e di base dei *christifideles* risulta infatti concretizzata, integrata e precisata sia dalla titolarità dei nuovi *munera* e dei peculiari diritti-doveri assunti nell'ambito della famiglia, sia dalle specifiche dinamiche di comunione che caratterizzano le relazioni familiari.

La specificità degli *status* dei familiari-fedeli, quanto all'ambito e alle modalità, viene prevista dal codice di diritto canonico a riguardo della posizione dei coniugi-genitori. Il can. 226 § 1 precisa come per i fedeli sposati l'ambito proprio in cui sono chiamati a vivere la loro vocazione cristiana è il matrimonio e la famiglia, mentre le modalità tipiche del loro impegno consistono nelle stesse dinamiche di dedizione reciproca che caratterizza l'unione coniugale. Anche per quanto concerne la posizione dei genitori, nel § 2 si prevede l'assunzione dei compiti propri di crescere e di educare la prole nella fede cristiana. Ulteriori puntualizzazioni, che qualificano lo *status* dei genitori, si trovano nei canoni che configurano i contenuti e le forme specifiche della loro partecipazione ai *munera sanctificandi*⁵⁸, *docendi*⁵⁹ e *regendi*⁶⁰ nell'introdurre, preparare e guidare i figli a far parte della comunione ecclesiale⁶¹.

⁵⁷ S. BERLINGÒ individua nel diritto di famiglia nella Chiesa «il diritto capace di strutturare e conformare nativamente ed esemplarmente *ab intrinseco* le identità e le relazioni personali originariamente costitutive della società e della Chiesa», «Il diritto "familiare" nell'ordinamento canonico», 134.

⁵⁸ Cann. 835 § 4; 851, 2°; 867 § 1; 868 § 1; 890; 914; 1001 CIC.

⁵⁹ Cann. 627 § 1; 774 § 2 CIC; «Familiaris consortio», nn. 52 e 60.

⁶⁰ Il diritto-dovere dei genitori è una specificazione della missione comune di animare l'ordine delle realtà temporali (can. 225 § 2 CIC), che nella famiglia si svolge secondo le connotazioni tipiche della *deditio amorosa*, «Familiaris consortio», nn. 63-64.

⁶¹ Per l'analisi puntuale si rinvia a I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem proles del matrimonio canonico*, 199-208.

In modo analogo, si può procedere a precisare lo *status* dei fedeli-figli⁶², dei fedeli-fratelli, dei fedeli-nonni, posizioni giuridiche non regolate espressamente dal codice ma che, al pari di tutte le situazioni soggettive familiari, si connotano per la peculiarità del campo di vocazione e per la relazione di reciprocità, paradigma dei rapporti di comunione familiare.

A conclusione delle sopra esposte considerazioni, si può rilevare come il riconoscimento della soggettività giuridica della famiglia cristiana valga a promuovere il suo ruolo centrale, non solo nella vita e nella santità della Chiesa, ma anche nel suo diritto. Non si può non auspicare, pertanto, che il legislatore prenda atto della funzione costitutiva della famiglia nell'edificazione del popolo di Dio e ne tragga le debite conseguenze sul piano giuridico, per giungere così a elaborare un sistema di diritto familiare che sancisca il valore della famiglia come struttura fondante della comunità ecclesiale e precisi altresì la rilevanza costitutiva delle relazioni familiari in ordine agli *status* dei fedeli.

⁶² Per una ricostruzione della condizione giuridica dei figli, si veda I. ZUANAZZI, *L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico*, 179-185.